

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1967

Istituzione presso ogni Amministrazione dello Stato di quadri speciali di impiegati di carriera direttiva per il disimpegno di particolari incarichi connessi con l'attività dell'Amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti disposizioni legislative stabiliscono che gli impiegati statali sono collocati a riposo quando abbiano compiuto 65 anni di età, quale che sia la carriera cui appartengono e la qualifica da essi rivestita. Tale indiscriminata disposizione reca un danno allo Stato che viene spesso privato di ottimi dirigenti, ancora in piena efficienza lavorativa, forniti di provata capacità e di una lunga esperienza che li rende utili all'Amministrazione. Ragioni, quindi, di interesse pubblico consiglierebbero, nei riguardi degli alti dirigenti, di elevare da 65 a 70 anni il limite di età per il loro collocamento a riposo; lo stesso limite, cioè, già stabilito da speciali disposizioni per i magistrati, gli avvocati dello Stato, per il personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione secondaria e, infine, per i professori universitari i quali, anzi, sono trattenuti in servizio fino al 75° anno di età.

Tuttavia, un aumento del limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti apporterebbe un ritardo sensibilissimo in tutte le carriere direttive con conseguente grave nocumento dei funzionari più giovani, che si vedrebbero precluso o ritardato l'avanzamento cui aspirano.

La necessità di contemperare l'esigenza delle Amministrazioni di non privarsi delle competenze specializzate con quella di in-

vogliare i giovani laureati che oggi, invece, disertano i concorsi statali, specie tecnici, offrendo loro carriere più rapide e più allettanti, ha suggerito la presentazione dell'unito disegno di legge.

Con esso vengono istituiti appositi quadri speciali presso ogni Amministrazione dello Stato, nei quali collocare — fino al 70° anno di età — un certo numero di dirigenti, con determinati requisiti e opportunamente scelti, per il disimpegno dei numerosi incarichi connessi con l'attività dell'Amministrazione.

Lo Stato avrebbe, in concreto, la possibilità di conservare ancora, in una posizione speciale, elementi con lunga esperienza di carriera e di notevole competenza, altrimenti vicini al collocamento a riposo; funzionari dei ruoli ordinari non solo sarebbero alleggeriti dei compiti, spesso molto gravosi, di partecipazione a commissioni di concorso, a Consigli di amministrazione di enti o società controllate dallo Stato eccetera, che li distolgono dalla effettiva e proficua direzione degli uffici; ma conseguirebbero sensibili acceleramenti nella loro carriera. Si verrebbe, così, a porre anche una remora alla spinta costante e generalizzata all'allargamento degli organici nelle qualifiche più elevate, al solo scopo di consentire un più rapido sviluppo di carriera a coloro che, spesso da troppo tempo, attendono la promozione nelle qualifiche inferiori.

La legge proposta non comporterebbe una maggiore spesa, sia perchè con la sua attuazione il debito vitalizio si alleggerirebbe dell'ammontare delle pensioni che, per i funzionari collocati nei quadri speciali, verrebbero ritardate di cinque anni; sia perchè verrebbero lasciati scoperti, nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza, tanti posti

quanti sono i funzionari trasferiti nei quadri speciali.

Ai Consigli di amministrazione è lasciato il compito di valutare, caso per caso, l'opportunità di trasferire i singoli dirigenti nei quadri predetti per utilizzare l'esperienza e la competenza da loro acquisite.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Sono istituiti, presso ogni Amministrazione dello Stato, quadri speciali di impiegati di carriera direttiva per il disimpegno di particolari incarichi connessi con l'attività dell'Amministrazione.

Nei quadri sono trasferiti, con il loro consenso ovvero a domanda, gli impiegati di carriera direttiva della stessa amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e con almeno 35 anni di servizio effettivo che, per la competenza acquisita, vengono ritenuti idonei a disimpegnare gli incarichi di cui al comma precedente; il giudizio sull'idoneità e sull'opportunità del trasferimento è devoluto al Consiglio di amministrazione. Gli impiegati sono collocati nei quadri speciali con la qualifica rivestita e con l'anzianità posseduta; i medesimi cessano, d'ufficio, dall'incarico al compimento del 70° anno di età. Per ogni impiegato collocato nei quadri speciali si terrà scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.

Gli impiegati iscritti nei quadri speciali possono essere utilizzati in compiti di studi e di consulenza, possono essere chiamati a far parte di consigli e di commissioni; possono essere nominati rappresentanti dello Stato e delle singole Amministrazioni negli organi direttivi di enti pubblici o privati e nei Consigli di amministrazione delle società commerciali con partecipazione dello Stato, ovvero commissari o liquidatori di enti pubblici; possono, infine, con provvedimento del Ministro competente, essere adibiti a qualsiasi speciale altro compito.